SENT. N. 317/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24691** del registro di segreteria sul ricorso in materia di pensioni promosso dal signor:

- **E.F.** (cod. fisc. ***omissis***), nato a ***omissis***, il ***omissis***, residente in ***omissis***, Strada ***omissis***, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico FILOSA (cod. fisc. FLSDNC87M25C495X) ed Emanuele BRANCA (cod. fisc. BRNMNL87A20C665Q) del Foro di Torino, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi difensori, in Torino, Piazza San Carlo n. 206, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al numero di fax 011.02.00.362 e agli indirizzi di posta elettronica certificata:

per avv. Domenico FILOSA: *domenicofilosa@pec.ordineavvocatitorino.it;*

per avv. Emanuele BRANCA: *emanuelebranca@pec.ordineavvocatitorino.it;*

ricorso giurisdizionale proposto avverso:

- **I.N.P.S.** - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, cod. fisc. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21,

al fine di conseguire:

- l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti del 13 novembre 2023 e del 25 novembre 2025, comunicati dall'Inps al ricorrente, aventi entrambi oggetto "verifiche reddituali – recupero di importi ricevuti e non dovuti sulla pensione ai superstiti n. 07801771 per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti", ed attraverso i quali l'INPS comunicava al ricorrente che, rispettivamente, prima, a far data dal febbraio 2024, avrebbe provveduto al recupero di 640,70 euro, pari all'asserita eccedenza pagata al contribuente a titolo di reversibilità con riferimento al periodo 01.01.2021–31.12.2021, e, poi, a far data dal febbraio 2026, avrebbe provveduto al recupero di 934,17 euro, pari all'asserita eccedenza versata al contribuente a titolo di reversibilità con riferimento al periodo 01.01.2023–31.12.2023;

- l'accertamento dell'errata quantificazione della pensione di reversibilità, erogata dall'INPS al sig. E.F., con riferimento all'anno 2021 e,

conseguentemente, condannare l'INPS al versamento in favore del ricorrente della somma netta di euro 7.764,04, pari alla differenza, a lui spettante, a titolo di reversibilità, in applicazione dei corretti limiti di cumulo reddituali, di cui alla tabella F allegata alla Legge n. 335/1995, e di quanto previsto dall'art. 1 co. 41 della Legge n. 335/1995 (clausola di salvaguardia), oltre successive occorrende ed interessi di legge dal dovuto al saldo, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;

- l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione effettuata dall'INPS in

esito alla comunicazione datata 13.11.23 e, per l'effetto, ordinare la restituzione al ricorrente dell'importo di 640,70 euro indebitamente ripetuto a quest'ultimo mediante sei trattenute mensili sui ratei pensione superstiti erogati da febbraio 2024 a luglio 2024;

- l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione iniziata dall'INPS in esito alla comunicazione datata 25.11.25 e, per l'effetto, ordinare la restituzione al ricorrente dell'importo di 934,17 euro, indebitamente ripetuto mediante corrispondenti trattenute mensili sui ratei pensione superstiti, erogati da febbraio 2026 a luglio 2026, e in ogni caso con integrale vittoria di spese;

Uditi, nella pubblica Udienza del 21 ottobre 2026, il relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, l'Avvocato Emanuele BRANCA per il ricorrente, nonché l'Avvocato Andrea ALLOATI per l'INPS, giusta delega, come da verbale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente espone di essere coniuge superstite

della Sig.ra A.T.N. e, quindi, di essere divenuto titolare di

pensione di reversibilità n. 17700496/R, in virtù della determinazione n. 3288 del 13 aprile 2010 dell'INPDAP.

Nel contempo, riferisce di aver ricevuto, in data 13.11.2023, una prima comunicazione dall'INPS – Direzione Provinciale di Torino, avente ad oggetto "verifiche reddituali – recupero di importi ricevuti e non dovuti sulla pensione ai superstiti n. 07801771, per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti", comunicazione con cui l'ente previdenziale informava che, a far data dal mese di febbraio 2024, avrebbe provveduto al recupero di 640,70 euro, pari all'asserita eccedenza pagata al contribuente a titolo di reversibilità con riferimento al periodo 01.01.2021–31.12.2021.

Detta circostanza si è verificata attraverso la trattenuta automatica di euro 106,78 mensili sui successivi ratei di pensione.

Il ricorrente precisa di aver, tempestivamente, presentato a suo tempo, in data 5 agosto 2022, il relativo modello n. 730 del 2022, relativo ai redditi percepiti nel 2021.

La documentazione prodotta – cedolini pensione del 2021 oltre al citato mod. 730 – attesta che:

a) nell'anno 2021 il sig. F. aveva percepito l'importo di 22.710,03 euro,

a titolo di reddito da lavoro dipendente o assimilati (v., documentazione agli atti), circostanza documentalmente comprovata e non contestata dall'Inps;

b) nell'anno 2021 il sig. F. aveva percepito l'importo di 8.885,64 euro a

titolo di pensione di reversibilità (v., doc. 5);

c) nell'anno 2021 l'INPS aveva applicato sulla pensione superstiti n. 07801771, versata al sig. F.E., una riduzione del 50% (v., doc. 4).

Secondo tesi di ricorso, il ricorrente vanta un credito nei confronti dell'INPS pari a 8.404,74 euro, risultante dalla somma di 640,70 euro, indebitamente ripetuti dall'Istituto sui ratei di pensione superstiti versati da febbraio 2024 a luglio 2024, ed euro 7.764,04, corrispondenti alla differenza tra quanto a lui versato dall'INPS (euro 8.885,64) e quanto spettantegli, in applicazione dei limiti di cumulabilità di legge e della clausola di salvaguardia (euro 16.649,68).

Attraverso i propri patrocinatori, i quali hanno inviato specifica diffida, a mezzo PEC, in data 21.11.2023, ricorso al Comitato di Vigilanza INPS, depositato il 12.12.2023 e successive diffide, a mezzo PEC, l'01.08.2024 e il 27.02.2026, il ricorrente ha contestato l'integrale operato dell'Inps, diffidandolo dal procedere ad indebite trattenute sulla pensione di reversibilità.

L'unica risposta pervenuta è stata un'ulteriore comunicazione dell'Inps di Torino in data 25 novembre 2025, con cui nuovamente il ricorrente veniva informato che, a far data dal febbraio 2026, l'ente avrebbe provveduto al recupero di 934,17 euro, pari all'asserita eccedenza versata al contribuente, a titolo di reversibilità, con riferimento al periodo 01.01.2023–31.12.2023, con conseguente ripetizione di ulteriori 133,45 euro mensili, per il periodo febbraio 2026–luglio 2026.

Anche in relazione a tale ultima circostanza il ricorrente espone di aver, tempestivamente, presentato la dichiarazione dei redditi 2023 in data 2 agosto 2024.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'INPS di procedere alla ripetizione delle somme,

di cui sopra, per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, *ex* art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 e, conseguentemente, ha chiesto di ordinare all'INPS la restituzione di quanto *medio tempore* trattenuto sui ratei mensili di pensione o comunque già pagato.

Il ricorrente si è, quindi, gravato nella presente sede giurisdizionale, a tutela della propria posizione giuridica soggettiva, eccependo, altresì, la tardività delle richieste restitutorie dell'INPS, in quanto avanzate in violazione del disposto di cui all'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, secondo il quale l'Istituto deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Nella fattispecie, sempre secondo tesi di parte, viene evidenziato che, in entrambe le vicende per cui è causa, è stato regolarmente e tempestivamente assolto l'obbligo di comunicazione all'INPS dei redditi rilevanti per la prestazione in godimento, indicandoli compiutamente nella relativa dichiarazione dei redditi annuale, con conseguente esclusione del dolo e, quindi, della ripetibilità delle somme tardivamente ricalcolate dall'Istituto pensionistico.

Con memoria del 5 ottobre 2026 si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Secondo l'Istituto previdenziale, il recupero delle somme indebitamente erogate non può considerarsi tardivo.

L'Istituto ha evidenziato che le richieste di restituzione dell'indebito risultano non solo legittime bensì doverose, ex art. 5, comma 4, d.p.r. n. 429/1986 e,

soprattutto, tempestive.

Ha sottolineato, infatti, che il termine annuale, di cui all'art. 13, l. n. 412/1991, costituirebbe solo un "criterio di orientamento" per valutare la ragionevole durata dei tempi tecnici necessari per acquisire i dati reddituali e per effettuare le verifiche sulle prestazioni, con la conseguenza che le richieste di restituzione dell'indebito *de quo* sarebbero state notificate tempestivamente a controparte.

L'ente ha, inoltre, richiamato la precedente giurisprudenza (tra le altre, Cass. civ. sent. n. 18615/2021), secondo la quale l'obbligo di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, previsto dal citato art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale debito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare medesimo non abbia comunicato un dato reddituale completo.

Secondo l'INPS l'anno, in cui i redditi sono conoscibili dall'Istituto stesso, non è quello di trasmissione, ad opera dell'interessato, della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate in quanto l'onere di verifica, da parte dell'ente previdenziale, decorre dall'ultima comunicazione ricevuta.

Ne deriverebbe, in conclusione, secondo l'Inps, la tempestività delle comunicazioni di entrambe le note di indebito, con conseguente rigetto del ricorso giurisdizionale per infondatezza dello stesso.

All'udienza del 21 ottobre 2026, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso mentre la difesa dell'INPS si è riportata alle conclusioni contenute nella memoria depositata, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

La causa, dunque, è stata trattata e posta in decisione, con successivo deposito del dispositivo della sentenza in Segreteria.

DIRITTO

Il presente giudizio ha, ad oggetto, la legittimità o meno del recupero di somme indebitamente erogate dall'INPS al ricorrente, a titolo di pensione di reversibilità, a seguito del superamento dei limiti di reddito di cui alla l. n. 335/1995, tabella "F".

La questione controversa non riguarda solo la tempestività della notifica dei relativi provvedimenti di recupero ma la stessa esistenza degli indebiti in contestazione.

Ciò premesso, l'art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995 ha introdotto limiti diversificati, indicati nella tabella "F" allegata, alla piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con il reddito del beneficiario (limiti che non si applicano qualora tra i beneficiari vi siano figli minori, studenti o inabili).

Per la sua applicazione la norma implica, oltre al preliminare accertamento della sussistenza del diritto del beneficiario a fruire del trattamento di reversibilità, nella specie non in contestazione, la previa liquidazione di detto trattamento.

Tale liquidazione è sottoposta all'ulteriore calcolo percentuale, in relazione ai limiti di cumulabilità fissati dalla tabella "F", al fine di individuare il trattamento di reversibilità, effettivamente spettante e da erogare concretamente.

La disposizione richiamata dispone che "…gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei

limiti di cui all'allegata tabella F…".

L'Organo di Nomofilachia della Corte dei conti, nell'ambito della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte, n. 4/2008/QM, ha rimarcato la rilevanza degli obblighi di dichiarazione di dati e di qualità personali e familiari posti a carico dei beneficiari della pensione di reversibilità, evidenziando come "per i percettori di pensione e, in particolare, di pensione di reversibilità, sussista l'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento, ovvero la variazione della pensione stessa" (v., Sez. II Appello, sent. n. 118/2026).

È stato precisato, altresì, che l'accertamento della sussistenza di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario non necessita dell'adozione di un provvedimento formale ma comporta esclusivamente l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato ad un valore percentuale – imposto per legge – che di per sé non altera i termini essenziali di riferimento del rapporto obbligatorio, fissati ai sensi del citato art. 88 del d.P.R. n. 1092/1973 e che, a sua volta non preclude successivi e parimenti non "formalizzati" mutamenti (*in peius* ovvero *in melius*), qualora nelle consecutive annualità si verifichino e siano accertate modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità reddituale del beneficiario, rilevanti ex art. 1, comma 41 cit.

In proposito, le Sezioni riunite di questa Corte sono state, altresì, esplicite nell'affermare che "...la presentazione da parte dei pensionati di moduli, di documentazione e di autocertificazioni richiesti mediante invio da parte dell'Istituto previdenziale di apposite comunicazioni e di modulistica varia da

compilare e restituire (ai fini di verifica e di controllo delle singole posizioni pensionistiche) non elide né assorbe eventuali obblighi di comunicazione non precedentemente assolti dal beneficiario di trattamento pensionistico, essendo tali obblighi imposti da ineludibili diposizioni normative" e, dall'altro, che "il concetto di dato, già in possesso della pubblica amministrazione, va, necessariamente, integrato, nella casistica in esame, con la necessità di collaborazione attiva del beneficiario del trattamento pensionistico di riversibilità, attese, come già evidenziato, la particolare natura e la varietà delle condizioni personali e familiari, contemplate dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 ..." (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 4/2008).

In tale contesto, il sistema impone al beneficiario del trattamento pensionistico di reversibilità un onere di collaborazione attiva, che si manifesta nell'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento o la variazione della pensione stessa.

Detta circostanza non ricorre nella vicenda in scrutinio, avendo il ricorrente assolto sempre tempestivamente all'obbligo di comunicazione imposto dalla legge, obbligo che, si puntualizza nella citata pronuncia delle SS.RR., è da considerare "… particolarmente rilevante in sede di risoluzione delle deferite questioni di massima, atteso che la novella normativa recante limiti alla cumulabilità della pensione di riversibilità con gli altri redditi del beneficiario prevede una serie articolata di soglie reddituali e di misure di salvaguardia applicabile a favore di particolari categorie di soggetti appartenenti a specifiche categorie protette facenti parte del nucleo familiare del beneficiario ecc., in aggiunta alle condizioni necessarie per la sola liquidazione della pensione di riversibilità, con l'immediata conseguenza che il puntuale

accertamento dell'an e del quantum riferiti ai limiti di cumulabilità in argomento richiede per sua stessa natura la collaborazione del beneficiario…".

Così richiamate le coordinate interpretative della disciplina di interesse, occorre esaminarne l'applicazione alla fattispecie in esame.

Ciò premesso, posto che l'onere di cui in parola è stato sempre, puntualmente, assolto dall'interessato, così escludendosi ogni scorrettezza nel suo comportamento, l'azione di recupero dell'Inps non appare legittima.

Infatti, sulla base delle risultanze di causa, ampiamente documentate dal ricorrente, con riferimento al recupero, di cui alla prima comunicazione dell'ente previdenziale (v., Fatto), l'erogazione del trattamento pensionistico di riversibilità non risulta superiore a quella prevista e, comunque, non appare, *ictu oculi*, dovuta all'omissione delle doverose comunicazioni da parte del ricorrente, quanto ad errori oggettivi imputabili all'Amministrazione previdenziale.

In effetti, in condivisione della tesi di ricorso, a norma di quanto stabilito dall'art. 1, co. 41, della Legge n. 335/1995, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario entro i limiti previsti dalla tabella F, allegata alla medesima legge, ed il trattamento complessivo, a favore del contribuente (redditi + pensione ridotta), non può essere inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito del beneficiario fosse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente (cosiddetta clausola di salvaguardia).

La tabella F, allegata alla Legge n. 335/1995, individua quattro fasce reddituali alle quali corrispondono diverse percentuali di riduzione della

pensione di reversibilità.

Dalla tabella, di cui al ricorso, deriva che:

• per redditi fino a € 20.107,62 non si applica alcuna riduzione sulla reversibilità;

• per redditi compresi tra € 20.107,62 e € 26.810,16 si applica una riduzione del 25% sulla reversibilità;

• per redditi compresi tra € 26.810,16 e € 33.512,70 si applica una riduzione del 40% sulla reversibilità;

• per redditi superiori a € 33.512,70 si applica una riduzione del 50% sulla reversibilità.

Nel caso di specie, è documentalmente provato, oltre che riconosciuto per iscritto dall'Inps (cfr., lettera Inps del 23 febbraio 2023, in atti) che, nell'anno 2021, il sig. F.E. ha percepito redditi pari a € 22.710,03, collocandosi, pertanto, nella seconda fascia (quella compresa tra € 20.107,62 e € 26.810,16), con conseguente diritto a percepire la pensione di reversibilità nella misura del 75%.

Tuttavia, dai cedolini di pensione prodotti risulta che l'INPS abbia applicato una riduzione del 50%, come se il reddito del contribuente fosse superiore a € 33.512,70, incorrendo, così, in un oggettivo errore a danno del ricorrente.

Applicando correttamente i parametri normativi la pensione di reversibilità spettante risulterebbe la seguente:

• pensione annua teorica (13 mensilità):

€ 19.252,09 (€ 1.480,93 × 13);

• riduzione del 25%: € - 4.813,02;

• pensione *post*-riduzione: € 14.439,07

L’importo così ottenuto deve essere, poi, ulteriormente verificato, alla luce della clausola di salvaguardia, sulla scorta della quale il trattamento complessivo, a favore del contribuente (redditi + pensione ridotta), non può essere inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito del beneficiario fosse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.

Il limite massimo della fascia precedente a quella nella quale si colloca il reddito del contribuente è € 20.107,62, con la conseguenza che il minimo garantito non può essere inferiore a € 39.359,71 (limite massimo fascia precedente + pensione).

Il trattamento complessivo a favore del contribuente, post-riduzione (redditi + pensione ridotta), tuttavia, è pari a € 37.149,10.

Poiché quest’ultimo è inferiore al minimo garantito, in condivisione della tesi di parte, trova applicazione la clausola di salvaguardia, con conseguente rideterminazione della pensione in € 16.649,68 annui (€ 39.359,71 − € 22.710,03).

A fronte di tale risultante calcolo delle spettanze, l’INPS ha, invece, corrisposto all’interessato soltanto la somma di € 8.885,64, determinando, oggettivamente, una differenza a credito del contribuente pari ad € 7.764,04.

A detta somma, che deve essere corrisposta al ricorrente, deve aggiungersi quanto indebitamente ripetuto dall’Inps – a fronte di un debito inesistente - nel periodo febbraio 2024 – luglio 2024, pari a € 640,70, per un totale complessivo dovuto di € 8.404,74, oltre accessori secondo legge.

Con riferimento all’ulteriore azione di ripetizione per la somma di euro 934,17, per presunta eccedenza versata al ricorrente, a titolo di reversibilità, con riferimento all’anno 2023, il recupero risulta avviato nel 2026.

Tale circostanza, in ordine alla tempistica, appare, espressamente, riconosciuta dall'Istituto previdenziale nella stessa comunicazione di recupero (v., nota agli atti).

Nel provvedimento impugnato si legge, espressamente, che dalla verifica delle situazioni reddituali influenti sulla misura delle prestazioni pensionistiche era emerso che gli importi per pensione ai superstiti, percepiti dal ricorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, avevano superato quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, redditi da considerarsi conosciuti, ex tab. F all. alla L. n. 335/1995 e che per la determinazione del reddito erano stati presi in esame i redditi relativi al 2023 (diversi da quelli da pensione), dichiarati dal ricorrente con il relativo modello del 2 agosto 2024.

Come noto, l'INPS ha un termine annuale entro il quale deve verificare le soglie di cumulabilità ex art.1, comma 41, Tab. F della L. n. 335/1995, pena l'irripetibilità di quanto in eccedenza corrisposto.

Infatti, come affermato dalla giurisprudenza della Corte (cfr. SS.RR. n. 4/2008/QM, cit.), le verifiche sui redditi, finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità sopra citati, in mancanza di diretta comunicazione da parte del pensionato, possono essere effettuate solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale (a mezzo del Modello Unico) l'anno successivo a quello di produzione del reddito.

È da tale momento che l'INPS può esercitare il proprio potere di verifica e dal quale, quindi, va computato il citato termine annuale, mentre gli obblighi di comunicazione, incombenti al pensionato, possono ritenersi soddisfatti, nel quadro normativo, come sino ad oggi evolutosi, con l'adempimento degli

obblighi fiscali di dichiarazione dei redditi, come nella fattispecie.

Peraltro, il principio di diritto affermato sul punto dalla richiamata pronuncia delle SS.RR. di questa Corte (SS.RR. n. 4/QM/2008, cit.), è nel senso che "alla scadenza del termine annuale di che trattasi si conclude *ex lege* il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità naturalmente collegata a detta fase, sicché il recupero di indebiti maturati oltre tale scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità della p.a., resta comunque condizionato - secondo una lettura teleologica della norma funzionale alla *ratio legis* (cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 166 del 1996 cit.) - dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di riversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, e ciò dovendosi riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti, i quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell'Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge di redditi conosciuti, si trovino ad essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di indebiti formatisi e accumulatisi senza alcuna loro negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore".

"Sulla base di tali disposizioni l'Inpdap è tenuto ad apportare le variazioni segnalate nelle liquidazioni di questi trattamenti pensionistici al massimo nel termine di un anno, decorso il quale il recupero eventualmente disposto, pur

non divenendo illegittimo, incontra l'ostacolo della buona fede del percettore delle somme che, una volta adempiuto agli obblighi di comunicazione, può ritenere che le somme percepite non siano più provvisorie e quindi siano divenute definitive e, quindi, non più soggette a ripetizione" (v., Corte conti, Sez. Lazio, n. 1775/2011, confermata dalla II^ Sez. App. con sentenza n. 357/2018).

Nel caso di specie non sono emersi elementi che possano porre in dubbio la sussistenza di una condizione di buona fede in capo al ricorrente, titolare del trattamento di reversibilità a far data dal 2010.

Peraltro, l'ulteriore circostanza, rappresentata dall'Inps, secondo cui l'art. 21 del decreto legge n. 144/22, entrato in vigore il 24 settembre 2022, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269), ha disposto che "Il recupero delle prestazioni indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019 è avviato entro il 31 dicembre 2023", non appare conferente in relazione all'azione di recupero in esame.

In effetti, giusta stessa tesi dell'Inps, la menzionata disposizione normativa concerne le situazioni, differenti da quella in scrutinio, in cui il pensionato avesse trasmesso i propri redditi, relativi all'anno 2020 nel 2021: in tal caso, il termine ultimo per il recupero delle prestazioni indebite, stante l'espresso inequivoco riferimento normativo al "recupero di prestazioni indebite relative al periodo d'imposta 2020" è, comunque, posticipato, risultando ancorato *ex*

lege al 31/12/2023.

Ma nella vicenda per cui è causa appare comprovato *per tabulas* che l'azione di recupero sia relativa all'asserita eccedenza, versata al contribuente, odierno ricorrente, a titolo di reversibilità, con riferimento al periodo 01.01.2023–31.12.2023, vale a dire, un periodo di tempo non contemplato dallo i*us superveniens,* richiamato dall'ente previdenziale in quanto oggettivamente successivo.

Quindi, la ripetizione effettuata dall'Inps, ed avviata nel 2026, risulta promossa oltre il termine annuale previsto dalla legge.

L'indebito predetto pertanto non può più ritenersi ripetibile, tenuto anche conto del pacifico e non contestato stato soggettivo del pensionato, il quale non appare confutabile, con conseguente dichiarazione di irripetibilità anche della somma di euro 934,17, di cui al provvedimento di ripetizione di indebito all'esame e conseguente condanna dell'INPS alla restituzione di quanto a tale titolo trattenuto.

Considerata la natura delle questioni dedotte e il non univoco quadro giurisprudenziale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva,

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto dell'interessato a fruire del trattamento di reversibilità per l'anno 2021, come precisato in parte motiva,

CONDANNA

l'INPS, a titolo di restituzione e rimborso, al pagamento, a favore del ricorrente, delle somme *medio-tempore* non erogate e non versate per l'importo di euro **7.764,04 (settemilasettecentosessantaquattro/04)**, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge, nonché alla restituzione al ricorrente delle somme trattenute per euro **640,70 (seicentoquaranta/70)** e per euro **934,17 (novecentotrentaquattro/17)**, oltre agli interessi legali da ogni singolo mese di trattenuta al saldo;

COMPENSA

Le spese di difesa.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

Il Giudice

Consigliere dott. Luigi GILI

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/10/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei

riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il Giudice

Consigliere dott. Luigi GILI

Firmato digitalmente

In esecuzione del Provvedimento del Giudice ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Torino, 23/10/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Firmato digitalmente